

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione lavoro

SENTENZA N. 827/17

composta dai magistrati:

Dr. Giovanni Bronzini	Presidente
Dr. Fausto Nisticò	Consigliere rel.
Dr. Roberta Santoni Rugiu	Consigliere

nella causa iscritta al n. /2016 discussa all'udienza dell'11 luglio 2017 e promossa

da

COMUNE DI P... (Avv. Chierroni, Papa, Paci)

contro

M... (Avv. Bruni)

ha pronunciato

SENTENZA

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con distinte ed articolate censure delle quali si dirà in motivazione, Il Comune di P... appella la sentenza del Tribunale della stessa città che ha accolto le domande avanzate da M... e lo ha condannato a stabilizzarla ai sensi dell'art.1, comma 558, l. n. 296/2006 ed al risarcimento del danno nella misura di € 10.000,00 per la subita discriminazione di genere. L'appellata si è costituita nel grado ed ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. All'udienza dell'11 luglio 2017 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo del quale è stata data pubblica lettura.

L'appello è infondato.

La prima delle questioni riguarda il diritto alla stabilizzazione, negato dal Comune di P... sull'erroneo presupposto che la lavoratrice non fosse in servizio alla data dall'1.1.2007 e che comunque non potesse computarsi il periodo di maternità ai fini del triennio di cui all'art. 1, comma 558, l. n. 296/2006.

Si ha, ora, che la M... sin dal 2002 ed alla data di proposizione del ricorso in primo grado (3.2.2011) ha prestato attività lavorativa in favore del Comune di P... quale addetta ai servizi socio-educativi con sostanziale continuità e sulla base di assunzioni a tempo determinato in assenza di contratto scritto. Dalla documentazione in atti, infatti, si ricava la sua costante prestazione per alcuni giorni alla settimana e con interruzioni solo nei brevi periodi di chiusura delle strutture cui di volta in volta era addetta. La circostanza, come già detto provata per documenti, non è neppure contestata dal datore di lavoro.

Nel corso di questo lunghissimo periodo - sostanzialmente concretizzante un rapporto a tempo indeterminato part-time (orizzontale) - la M... è entrata in maternità anticipata il 27 luglio

2005.

E', ora, pacifico (ed ammesso dal Comune di P. . .) che se il periodo di maternità contasse ai fini dell'anzianità di servizio, la M. . . avrebbe senz'altro diritto alla stabilizzazione richiesta con la prima domanda (7.11.2007).

E', ancora, provato e pacifico che il Comune di P. . . abbia corrisposto il trattamento di maternità per il periodo comprendente l'astensione anticipata e quella obbligatoria.

Che, ora, il periodo di maternità debba computarsi anche ai fini dell'anzianità di servizio per la stabilizzazione è affermazione che riposa *de plano* sulla lettura del disposto dell'art. 22 d.lgs. n. 151/2001 che, come è noto, esclude la sua rilevanza solo in casi eccezionali in esso elencati (*"1. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2. 2. L'indennità è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, ed è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia. 3. I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie. 4. I medesimi periodi non si computano ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, fermi restando i limiti temporali di fruizione dell'indennità di mobilità. I medesimi periodi si computano ai fini del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare dell'indennità di mobilità. 5. Gli stessi periodi sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti. 6. Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità. 7. Non viene cancellata dalla lista di mobilità ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, la lavoratrice che, in periodo di congedo di maternità, rifiuta l'offerta di lavoro, di impiego in opere o servizi di pubblica utilità, ovvero l'avviamento a corsi di formazione professionali"*).

Stante, dunque, la ritenuta continuità del rapporto non vi sono dubbi sulla positiva rilevanza ai fini del triennio di cui sopra del periodo di maternità e pertanto sulla legittimità della prima richiesta di stabilizzazione.

Quanto, poi, alla successiva domanda del 2008, ancora una volta la continuità del rapporto (in assenza di validi contratti a tempo determinato) comporta che la M. . . debba ritenersi in servizio alla data dell'1.1.2007.

La sentenza di primo grado, poi, va confermata anche per quanto riguarda la ritenuta discriminazione di genere: ed infatti, ai sensi dell'art. 25, comma 2 bis d.lgs. n. 198/2006 *"costituisce discriminazione, ai sensi del presente titolo, ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o*

paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti". Poiché il comportamento discriminatorio prescinde dalla intenzionalità dell'autore, la disposizione in esame comporta il risarcimento del danno in considerazione degli effetti oggettivamente conseguenti all'attività posta in essere e consistita nel non computare il periodo di maternità ai fini della c.d. stabilizzazione.


L'avvenuta percezione del trattamento di maternità, avente funzione retributiva e assistenziale, non preclude, infine, il diritto al risarcimento del danno derivante dalla specifica violazione di una previsione di legge. Spese del grado secondo la soccombenza.

P.Q.M.


Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in € 2500,00 oltre spese generali ed accessori di legge. Dichiarata che per l'appellante sussistono i presupposti processuali per il pagamento di una somma ulteriore a titolo di contributo unificato.

Firenze 11 luglio 2017

Il consigliere estensore



Il Presidente



CORTE D' APPELLO DI FIRENZE
Depositato in cancelleria oggi

28.8.17

Funzionario Giudiziario
Cassa Monforte

